

Risarcimento diretto e pluralità di veicoli. La Cassazione estende il perimetro applicativo dell'istituto. Brevi osservazioni a margine di Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2017, n. 3146.

di Gianluca CASCELLA*

SOMMARIO: **1.** Il risarcimento diretto – **2.** Dottrina e giurisprudenza – **3.** La soluzione della Cassazione. – **4.** Riflessioni conclusive.

1. Il risarcimento diretto.

L'istituto in questione, introdotto nell'ordinamento giuridico italiano tramite il Codice delle Ass.ni (d.lgs n. 209/2005), disciplinato dagli artt. 149 e 150 del predetto codice – e correlato regolamento di attuazione giusta D.P.R. n. 254/06 – con previsione di sua applicazione ai sinistri verificatisi dal 1 gennaio 2007, ha costituito una innovazione tanto radicale quanto senza dubbio criticata da diversi punti di vista.

Ed invero, l'obiettivo legislativo di contenimento del costo medio dei sinistri al fine di riversare, in positivo, sugli assicurati, il conseguito risparmio, per consentire agli stessi di beneficiare di una riduzione dei premi assicurativi può dirsi, ad oltre un decennio dall'entrata in vigore dell'istituto, ad essere generosi, non raggiunto ovvero, senza giri di parole, del tutto fallito, ma questa non è la sede per approfondire tale aspetto: basti solo pensare che la scelta legislativa di voler costruire, come unico interlocutore del danneggiato, il proprio assicuratore, mutuata dall'esperienza francese¹, sconta, tra le cause della sua incapacità di raggiungere l'obiettivo avuto di mira, principalmente l'aver voluto rendere obbligatorio il ricorso alla procedura, cosa assolutamente sconosciuta al sistema francese, ed uno degli aspetti più criticati e censurati, al

* Docente Diritto Processuale Civile Università "PEGASO", Napoli; Professore a contratto di Diritto Processuale civile c/o S.S.P.L. Università "Federico II", Napoli; Dottore di Ricerca in "Comparazione e Diritto Civile" c/o Università Salerno; Avvocato cassazionista del Foro di Torre Annunziata.

¹ Già dal 1968 si è prevista la liquidazione diretta da parte dell'assicuratore del danneggiato (*assureur direct*) con l'accordo convenzionale IRSA, limitato ai soli danni a cose, il cui buon funzionamento, dimostrato sul campo in oltre tre decenni, ha portato alla sua applicazione anche al campo delle lesioni personali, avvenuta nel 2002 con l'accordo IRCA, e poi riuniti a far data dal 1 gennaio 2003.

punto di aver provocato un intervento della Corte Costituzionale, investita di più questioni di costituzionalità, che ha finito per sconfessare, sul punto, il legislatore del 2005, oltre ad altre questioni problematiche di cui appresso si dirà.

2. Dottrina e giurisprudenza

Tralasciando i profili di politica legislativa nonché di analisi economica del diritto (anche perché l'istituto in questione non riceverebbe riscontri positivi neanche da tali punti di vista) e concentrando l'attenzione sugli aspetti procedurali e funzionali di tale meccanismo, in particolare in relazione agli aspetti che sono risultati maggiormente controversi dal punto di vista applicativo, innanzitutto può osservarsi, in proposito, che la dottrina ha rilevato come, per un verso, quella prevista dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni è un'azione specificamente individuata e, per altro verso, dal lato passivo, come la stessa richiede l'indispensabile partecipazione, al relativo giudizio, del soggetto responsabile del danno, integrando quindi una ipotesi di litisconsorzio necessario ex lege.

Ed infatti, si afferma autorevolmente al riguardo che: «L'art. 149, comma 6, cod. assic. non attribuisce infatti alla vittima una generica azione diretta nei confronti del proprio assicuratore, ma gli attribuisce «l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2», cod. assic. Ci troviamo dunque dinanzi a una norma recettizia, che richiama integralmente un istituto previsto da altra disposizione, e quindi tutti i suoi ammenicoli e annessi. E poiché l'azione diretta prevista dall'art. 145, comma 2, cod. assic. esige l'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile, quest'ultimo deve partecipare anche al giudizio promosso dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore. Non si comprenderebbe, del resto, perché mai l'azione ex art. 149 cod. assic. condivida tutte le caratteristiche dell'azione diretta ex art. 145 cod. assic. (limite del massimale di polizza, inopponibilità delle eccezioni fondate sul contratto, condizioni di proponibilità), tranne una: la necessità di integrazione del contraddittorio»².

Posizione, questa, che ha trovato conferma in una recente decisione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il responsabile del danno deve necessariamente partecipare al relativo giudizio, appunto in quanto

² M. ROSSETTI, *Le mille incertezze del risarcimento diretto*, in *Giustizia Civile*, 2013, 10, 2233 e ss.

litisconsorte necessario, in ogni tipologia di azione diretta disciplinata dal Codice delle Assicurazioni Private, e quindi in quella ordinaria ex art. 144, come in quella prevista all'art. 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto, al pari di quella esperibile, ai sensi dell'art. 141, in caso di azione proposta dal terzo trasportato³.

Con tale decisione, la S.C. ha risolto un aspetto problematico che, sin dalla entrata in vigore del sistema del risarcimento diretto, ha sollevato un dibattito tra i sostenitori della tesi della non necessità della partecipazione al giudizio ex art. 149 C.Ass.ni anche del responsabile del danno – sul rilievo della natura contrattuale di tale azione, che escludeva pertanto la necessità della partecipazione di un terzo estraneo a tale rapporto – e quelli della tesi, speculare alla prima, della indispensabilità di tale partecipazione, sia in quanto la l. 990/69, confluita nel Codice delle Ass.ni, ha sempre configurato la relativa azione come ipotesi di litisconsorzio necessario, sia in considerazione della necessità della partecipazione al giudizio anche del responsabile civile, onde rendere la decisione opponibile al suo assicuratore, anche al fine della corretta gestione delle stanze di compensazione di cui alla convenzione CARD.

Fermo quanto innanzi evidenziato, va rilevato come molteplici siano le critiche che, nei confronti di tale istituto, sono state formulate dalla dottrina, e da svariati punti di vista. Basti solo pensare che, da parte di alcuni, si è osservato come l'intero sistema del risarcimento diretto sia da ritenersi un vero e proprio monstrum, che i cittadini sono stati costretti a subire come una vera e propria sgradita medicina, secondo un costume del legislatore ormai abituato a gravare i cittadini con simili interventi, attraverso una sequela di provvedimenti legislativi;⁴ ma non solo, in quanto, per la medesima opinione, la relativa disciplina risulta non solo carente ed incompleta in vari punti, ma anche sospetta di incostituzionalità dal punto di vista dell'art. 76 della Cost., in quanto il regolamento di attuazione (D.P.R. 254/06) sarebbe risultato esorbitante rispetto ai confini tracciati dal Codice delle Ass.ni.⁵

Dal punto di vista degli orientamenti giurisprudenziali, occorre tenere presente che anche la Corte Costituzionale si è occupata del sistema del risarcimento diretto, con una notissima decisione, la quale, in sintesi, ha affermato il principio, poi recepito dalla giurisprudenza di merito in maniera assolutamente

³ Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2016, n. 23706, in *Danno e responsabilità*, 2017, 1, 93.

⁴ M. BONA, *Indennizzo diretto: una disciplina carente, incostituzionale e contro la riparazione integrale dei danni*, in *Corriere del merito*, 2006, 1109 e ss.

⁵ M. BONA, *op. loc. cit.*

univoca e pacifica, della facoltatività del risarcimento diretto, in ragione della sua natura di azione che si aggiunge a quelle ordinarie previste dalla legislazione, per ampliare (e non per ridurre, come invece accadrebbe ove si ritenesse, per il danneggiato, obbligatorio e vincolante il ricorso ad essa) le facoltà difensive riconosciute dall'ordinamento alla parte danneggiata.

Con tale decisione, che è la n. 180 del 2009, la Corte Costituzionale, come anticipato nel precedente paragrafo, ha smentito il legislatore del Codice delle Assicurazioni, riconoscendo come, in sostanza, l'unica interpretazione conforme a costituzione degli artt. 149 e 150 del Codice in questione – onde appunto evitarne la declaratoria di incostituzionalità – è quella di considerare lo stesso facoltativo e non obbligatorio.

Ha affermato infatti la Corte «La procedura di risarcimento diretto instaurabile nei confronti del proprio assicuratore, di cui agli artt. 149 e 150 cod. ass., non rappresenta, quale sistema di liquidazione del danno, una diminuzione di tutela del danneggiato, poiché, dati i limiti imposti dalla legge delega (art. 4, legge 29 luglio 2003, n. 229) ed attesa la necessità di interpretare la normativa delegata in modo compatibile con i principi ed i criteri della delega stessa, costituisce un ulteriore rimedio ed ha carattere alternativo e non esclusivo, non precludendo così le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato. In conseguenza di questa interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa pure della direttiva 2005/14/CE, sono ammesse ed esperibili, accanto alla procedura di risarcimento diretto, sia l'azione ex art. 2054 c.c. contro il responsabile civile sia l'azione diretta, ora disciplinata dall'art. 144 cod. ass., contro l'impresa assicuratrice del responsabile civile»,⁶ pervenendo pertanto alla conclusione per cui «Il sistema del risarcimento diretto non viola i principi costituzionali in materia di diritto di difesa e giusto processo in quanto l'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore ha carattere alternativo e non preclude l'azione ordinaria di responsabilità civile».⁷; decisione che, invero, è stata da alcuni autori criticata sul rilievo che la stessa, sostanzialmente, ha creato i presupposti per determinare, da un lato «il travisamento degli obiettivi di partenza»⁸ e, dall'altro la fine del sistema del risarcimento diretto, finendo per relegarlo ad ipotesi desueta e residuale, causando «un potenziale ed assai probabile abbandono della procedura diretta a favore di quella ordinaria,

⁶ Corte Cost., del 19 giugno 2009, n. 180, in *Riv. giur. circol. traspr.*, 2009, (ant.), 343.

⁷ Corte Cost., del 19 giugno 2009, n. 180, *cit.*

⁸ M. HAZAN, *Idee, innovazioni, incostanze ed incoerenze: l'indennizzo diretto alla luce del recente orientamento della Consulta*, in *Danno e responsabilità*, 2009, 12, 115 e ss.

rendendo possibile, in tale contesto, prevedere un deciso inaridimento del filone diretto, a tutto vantaggio della procedura ordinaria, con contestuale inflazione del contenzioso ed aumento dei costi di gestione delle singole posizioni di danno».⁹

Autorevole opinione, quella appena richiamata che, tuttavia, non pare condivisibile a chi scrive, tenendo presente che la stessa sembra voler attribuire alla Consulta responsabilità che non ha, e che sono invece di altri.

In proposito, invero, appare indiscutibile che la Corte Costituzionale, al contrario, ha correttamente svolto il suo compito, quello cioè di rilevare le incongruenze e gli errori del legislatore, individuando l'unica interpretazione costituzionalmente compatibile della normativa sospettata di incostituzionalità (esitata, nel caso di specie, nel ritenere facoltativo e non obbligatorio il risarcimento diretto) ma tanto è avvenuto in conseguenza degli evidenti errori ed omissioni compiuti dal legislatore nel disegnare il relativo meccanismo, errori ed omissioni di cui tale autorevole dottrina, peraltro, si mostra ben consapevole.¹⁰

Del resto, anche altra opinione mostra di ritenere corretta la scelta della Consulta a favore della tesi della facoltatività del risarcimento, della quale si segnala «la maggior rispondenza [...] ai principi comunitari in tema di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, ed al principio di tutela del contraente debole nelle procedure di «liquidazione dei sinistri», imposto dal legislatore delegante»¹¹; ancora, anche altro autore ritiene non possa dubitarsi del fatto che la scelta a favore della facoltatività del risarcimento diretto sia rispettosa del diritto comunitario, affermandosi innanzitutto al riguardo che «A ben osservare la Direttiva 2005/14/CE risulta avere consolidato tra gli Stati membri dell'Unione Europea il modello già accolto molti anni or sono dalla Convenzione europea sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di veicoli a motori, aperta alla firma il 20 aprile 1959 ed entrata in vigore il 22 settembre 1969. L'art. 6, comma 1, dell'Allegato 1 alla Convenzione, infatti, aveva introdotto per la prima volta a livello europeo il principio per cui "il danneggiato ha azione diretta nei confronti dell'assicurazione" del responsabile civile ("The injured

⁹ M. HAZAN, *op. loc.cit.*

¹⁰ M. HAZAN, *op. cit.*, 1154.

¹¹ A.A. ROMANO, *Sui rapporti tra la c.d. <azione diretta> dell'art. 149 cod.ass. e le altre azioni a disposizione del soggetto danneggiato in un sinistro stradale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2010, II, 457.

party has a direct claim against the insurer")¹²», traendo conseguentemente da tale riconoscimento, quale logico corollario, che «il legislatore comunitario, con l'introduzione dell'azione diretta esperibile dal danneggiato avverso la compagnia assicuratrice del responsabile civile quale modello ritenuto fondamentale per l'armonizzazione dei diritti nazionali dell'Unione Europea, abbia finalmente realizzato l'obiettivo che a suo tempo, nel lontano 1959, si era posto il Consiglio d'Europa e che non era stato possibile raggiungere nell'ambito di tale organizzazione internazionale, stante il numero ridotto di Stati membri intervenuti a sottoscrivere la Convenzione sopra richiamata (ad esempio, il Regno Unito né firmò e né ratificò la suddetta Convenzione). Ciò illustrato, è allora chiaro come l'Italia non dovesse modificare alcunché per adeguarsi alla Direttiva 2005/14/CE. Difatti, il nostro ordinamento già con la legge 24 dicembre 1969, n. 990, aveva recepito il modello delineato dalla Convenzione europea sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di veicoli a motori, anticipando di ben trentacinque anni il legislatore comunitario e svariati diritti nazionali. Era, dunque, del tutto paradossale che il Governo nostrano, all'indomani dell'entrata in vigore della Direttiva 2005/14/CE, avesse deciso di invertire rotta rispetto al modello di cui alla legge n. 990/1969, già conforme alle indicazioni comunitarie»,¹³ per cui formula la condivisibile conclusione per la quale «in tutta evidenza la procedura di risarcimento diretto, per il suo essere obbligatoria, costituiva una vistosa eccezione rispetto all'azione diretta disciplinata dalla legge n. 990/1969, che invero sarebbe dovuta rimanere tale e quale in ossequio della Direttiva 2005/14/CE. Questa novità non solo contrastava con il modello comunitario, ma, a ben osservare e come pure colto dalla decisione in commento, con la stessa legge delega, prevedendo questa – all'art. 4, comma 1, lett. a) – l'"adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali»¹⁴; da tali presupposti, pertanto, la richiamata opinione perviene quindi a riconoscere la correttezza della decisione della Consulta, affermando «Alla luce di queste considerazioni non può allora che apprezzarsi la soluzione cui è pervenuta la Consulta: con il ridimensionamento della procedura di

¹² M. BONA, *La procedura di risarcimento diretto è soltanto un "ulteriore rimedio": una soluzione conforme al diritto comunitario*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2009, 9, 1768 e ss.

¹³ M. BONA, *op. loc. ult. cit.*

¹⁴ M. BONA, *op. loc. ult. cit.*

risarcimento diretto a rimedio a carattere facoltativo, il diritto italiano è tornato in linea con la disciplina comunitaria, il che dovrà anche essere tenuto presente nel caso in cui un domani Legislatore o Governo si attivassero per sovvertire la regola sancita dalla Corte costituzionale».¹⁵

Tali facoltà, infatti, sono state dalla giurisprudenza di merito ricostruite con l'affermare che il soggetto rimasto danneggiato a seguito di altrui responsabilità civile da circolazione stradale, può esercitare in alternativa tra loro (quindi senza poterle cumulare), tre differenti azioni.¹⁶

Si tratta, in pratica, dell'azione diretta nei confronti della propria assicurazione, nonché dell'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile ed, infine, dell'azione ordinaria: tale possibilità si consuma soltanto con la proposizione della domanda giudiziale, mentre il principio secondo il quale *electa una via non datur recursus ad alteram* non può trovare applicazione nell'ipotesi di richiesta di liquidazione in via stragiudiziale rivolta alla propria assicurazione ai sensi dell'art. 149, D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209;¹⁷ a tanto consegue, allora, che l'esercizio di tale opzione non preclude al danneggiato la possibilità di agire successivamente in giudizio nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile e nei confronti di quest'ultimo, dal momento che la facoltà del danneggiato di scegliere tra le diverse forme di tutela apprestategli dall'ordinamento vigente, si pone in termini di alternatività nella sola fase giudiziale, mentre, nella fase stragiudiziale, viene in rilievo in termini di concorrenza.¹⁸

Come si è avuto modo di affermare in altra occasione, a seguito dell'entrata in vigore del risarcimento diretto, il vincolo per il danneggiato è legato sostanzialmente alla sola fase stragiudiziale, che deve essere svolta dal danneggiato nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 149 C. Ass.ni (quindi inviando la richiesta risarcitoria, corredata di tutti gli elementi previsti dalla normativa in essere, direttamente alla propria impresa assicuratrice, e per conoscenza a quella del danneggiante), mentre nella successiva fase giudiziale egli riacquista la facoltà di scelta in ordine alla tipologia di azione da esercitare per la migliore tutela dei propri interessi;¹⁹ anche la giurisprudenza di merito

¹⁵ M. BONA, *op. loc. ult. cit.*

¹⁶ Trib. Roma, del 17 gennaio 2014, in banca dati *Pluris-cedam.utetgiuridica.it*, voce *Assicurazione contratto di*) sottovoce *Circolazione stradale* (responsabilità civile).

¹⁷ Trib. Roma, del 17 gennaio 2014, *cit.*

¹⁸ Trib. Roma, del 17 gennaio 2014, *cit.*

¹⁹ G. CASCELLA, *Facoltatività dell'indennizzo diretto dopo Corte Cost. n. 180/2009*, in *www.personaedanno.it*

condivide tale ricostruzione, avendo al riguardo affermato «È legittima e rituale la domanda giudiziale di risarcimento del danno subito a seguito di sinistro stradale, proposta nei confronti del danneggiante e della relativa compagnia assicuratrice, nonostante in sede stragiudiziale il danneggiato si sia rivolto alla propria compagnia di assicurazione, in forza del disposto di cui all'art. 149 Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005). L'azione diretta contro il proprio assicuratore costituisce, invero, una tutela aggiuntiva e non alternativa rispetto all'azione contro il responsabile del sinistro e la sua compagnia di assicurazioni»;²⁰ questo a maggiore ragione in considerazione del fatto che, per la giurisprudenza, l'introduzione delle norme sulle azioni dirette nel Codice delle Ass.ni non ha comportato l'abrogazione (né esplicita e nemmeno implicita) delle ordinarie disposizioni del codice civile in materia di azione per risarcimento danni da circolazione di veicoli, analogamente a quanto accaduto a seguito dell'introduzione della l. n. 990/69; si è affermato, infatti «La scelta del danneggiato di procedere nei confronti del responsabile civile trova fondamento nella normativa codicistica, non esplicitamente abrogata, allo stesso modo in cui fu pacificamente ritenuto che l'introduzione, con l'art. 18 l. 24 dicembre 1969 n. 990, dell'azione diretta contro l'assicuratore non elidesse l'ordinaria azione di responsabilità civile nella circolazione stradale. Nulla, quindi, autorizza a ritenere che siano stati stravolti i principî in tema di responsabilità civile».²¹

Su un aspetto, però, occorre essere ben chiari: l'ampliamento dei mezzi di tutela per il danneggiato, come ritenuto dalla Corte Costituzionale essere avvenuto a seguito della introduzione, nell'ordinamento, dell'azione diretta ex art. 149 C.Ass.ni, non può ritenersi esteso al punto di ammettere che il danneggiato possa agire direttamente in via cumulativa contro la propria assicurazione e contro quella del danneggiante, mentre tale divieto di cumulo non si applica alla diversa ipotesi di contestuale proposizione dell'azione ex art. 149 C.Ass.ni e azione ex art. 2054 c.c.; interpretazione, questa, condivisa dalla giurisprudenza che, sul punto, ha affermato «L'art. 149, comma 6, cod. ass., nella parte in cui prevede che il danneggiato possa proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione deve essere interpretato nel senso che esclude il cumulo tra azione diretta avverso la propria assicurazione ed azione diretta avverso

²⁰ Trib. Treviso, del 20 gennaio 2016, in banca dati *Pluris-cedam.utetgiuridica.it*, voce *Circolazione stradale*, sottovoce *Assicurazione*.

²¹ Trib. Bari, del 26 maggio 2016, n. 2893, in *www.iusexplorer.it*

l'assicurazione del danneggiante e non nel senso che esclude il cumulo tra azione ex art. 149 ed ordinaria azione civilistica avverso il responsabile civile».²²

Altre criticità del sistema del risarcimento diretto riguardano, per un verso, la riconoscibilità o meno delle spese di assistenza legale, di cui nell'ipotesi di ritenuta obbligatorietà dell'azione ex art. 149 C.Ass.ni si tendeva – soprattutto da parte degli assicuratori²³ – ad escludere la rimborsabilità, nonché l'ammissibilità o meno dell'intervento in causa, nell'ipotesi di azione proposta dal danneggiato direttamente nei confronti del responsabile civile e del suo assicuratore, dell'assicuratore del danneggiato, sulla scorta della convezione CARD.

Dal primo punto di vista, va detto che, come si è sostenuto in altra sede, su rilievo per cui "Ovvio corollario del riconoscimento della piena esperibilità della azione ordinaria ex art. 144 C.D.A. consiste nel riconoscimento del diritto al compenso per il legale del danneggiato, che rappresenta l'altra faccia della medaglia costituita dal riconoscimento della libertà, costituzionalmente garantita ex art. 24 Cost., per il soggetto – il danneggiato in questo caso – di avvalersi della assistenza di un legale senza doverne sopportare il costo, il che era stato escluso dalla interpretazione come obbligatoria della procedura ex art. 149 C.D.A., senza che tuttavia a tale indubbio vantaggio per le imprese assicuratrici, fosse poi corrisposto, in concreto – se non raramente – l'effettivo adempimento, da parte di queste ultime, all'obbligo di fornire al danneggiato (proprio assicurato) la indispensabile assistenza tecnico-legale nell'espletamento della procedura in questione, caratterizzata da un elevato tecnicismo e complessità»,²⁴ si ritiene come tale riconoscimento costituisca un indubbio elemento a favore della piena risarcibilità del compenso del legale; tanto ha trovato una conferma anche da parte della S.C., nella ricorrenza di determinate condizioni, sia di tipo oggettivo (la maggiore o minore complessità del sinistro e della sua gestione) sia soggettivo (l'assolvimento o meno, da parte dell'assicuratore diretto, dei suoi obblighi di assistenza tecnico-legale):²⁵ si è affermato, infatti, che «In tema di risarcimento diretto dei danni derivati

²² Trib. Asti, del 23 giugno 2016, n. 551, in *Archivio della circolazione e dei sinistri*, 2016, 9, 723.

²³ Sulla scorta dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, il regolamento attuativo del risarcimento diretto.

²⁴ G. CASCELLA, *op. cit.*

²⁵ Che l'analisi dei casi concreti mostra rimanere molto spesso inadempiti.

dalla circolazione stradale, l'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, emanato in attuazione dell'art. 150, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il quale, per l'ipotesi di accettazione della somma offerta dall'impresa di assicurazione, esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico-legali per i danni alla persona, si interpreta nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima purché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l'art. 24 Cost., e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell'erogazione di spese legali effettivamente necessarie. Sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi all'avvocato quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l'assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato»²⁶; si può quindi affermare, in conformità a quanto del resto rilevato dalla S.C., che solo nel caso in cui le spese per assistenza legale non siano effettivamente necessarie, le stesse non possano ritenersi incluse nel risarcimento diretto dei danni a cose in conseguenza di sinistro stradale, di cui all'art. 9, comma 2, d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, poiché diversamente argomentando la norma in questione, di natura regolamentare, deve ritenersi contraria all'art. 24 Cost.²⁷

Con tale decisione, allora, la S.C. ha mostrato in sostanza di aderire a quell'autorevole orientamento dottrinale che, già molto tempo prima della richiamata decisione di legittimità, nell'ammettere la ristorabilità delle spese legali, aveva comunque sottolineato l'imprescindibile necessità di verificare caso per caso la sussistenza dei presupposti per poterle ammettere a risarcimento;²⁸ e del resto, non può trascurarsi di rilevare come la negazione tout court della loro risarcibilità sarebbe stata verosimilmente incostituzionale anche da un altro punto di vista, quello della violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2 Cost., come del resto rilevato anche da quella opinione che, al riguardo, ha sostenuto che il riconoscere la risarcibilità delle spese legali per l'assistenza stragiudiziale al danneggiato che

²⁶ Cass. civ., sez.III, 29 febbraio 2016, n. 3266, in *Responsabilita' Civile e Previdenza*, 2017, 1, 199.

²⁷ Cass. civ., sez.III, 29 maggio 2015, n. 11154, in *Arch. giur. circol. e sinistri*, 2015, 9, 696.

²⁸ M. ROSSETTI, *Rc auto, spese stragiudiziali rimborsate - ma si dovrebbe decidere caso per caso*, in *Dir. & Giust.*, 2005, 30, 22.

abbia riportato lesioni personali superiori al 9%, quindi esulanti dall'ambito applicativo della procedura del risarcimento diretto, e negarle, invece, al danneggiato che abbia riportato lesioni rientranti in tale ambito, sia costituzionalmente illegittimo;²⁹ in simile eventualità, infatti, appare evidente che una medesima situazione giuridica – il diritto al risarcimento del danno – riceve ingiustificatamente un trattamento diverso (deteriore in un caso) solo perché in una delle due ipotesi il relativo ammontare non supera un determinato valore, il che è chiaramente incoerente ed irragionevole, oltre a pregiudicare i consolidati principi, elaborati dalla S.C. a proposito del risarcimento del danno, della sua adeguatezza e proporzionalità, da intendersi come «tendenziale integrale ristoro del danno patito ed uniforme trattamento di situazioni identiche».³⁰

L'importanza del corretto (e non meramente burocratico) assolvimento, da parte dell'assicuratore diretto, dei suoi obblighi di assistenza e tutela del proprio assicurato è stata ben delineata da quella dottrina che ha rilevato come, sostanzialmente, l'impresa assicuratrice, dopo aver ricevuto una proposta di definizione della lite da parte del proprio assicurato, ove la ritenesse condivisibile, non dovrebbe limitarsi ad un comportamento meramente burocratico, e cioè provvedere al relativo pagamento e null'altro, dovendo invece fare ben altro;³¹ si sostiene, infatti, che l'impresa assicuratrice sia tenuta, nell'assolvimento dei suoi doveri di assistenza tecnica e legale, effettivamente ad assumere le vesti di tutore del proprio cliente e, ove riscontri che detta proposta non sia idonea a consentire al medesimo di raggiungere l'obiettivo previsto espressamente dell'art. 9 del d.P.R. 254/2006, e cioè di fargli realizzare in pieno il diritto al risarcimento del danno, rifiutarsi di dare seguito alla proposta, e quindi liquidare il sinistro, ove rilevi che l'assicurato, a proprio evidente danno, abbia proposto una cifra inferiore al danno effettivamente riportato ed al cui risarcimento avrebbe diritto.³²

Una simile eventualità, che pur rappresenta una ipotesi di concreta attuazione dei principi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c., come costituzionalizzati ex art. 2 Cost., ad avviso di chi scrive, costituisce niente altro che una mera illusione, poiché nella prassi liquidativa dei sinistri succede

²⁹ M. RODOLFI, *Guida al Diritto*, 2006, 11, 41.

³⁰ Cass. civ., sez.III, 13 dicembre 2016, n. 25485, in *IlCaso.it*, 2017, I.

³¹ M. HAZAN, *L'indennizzo diretto e le coordinate applicative tracciate dal d.p.r. n. 254/2006*, in *Danno e responsabilità*, 2007, 269.

³² M. HAZAN, *op. cit.*, 115.

praticamente sempre – e credo lo si possa affermare senza tema di smentita – che l'assicuratore, di fronte ad una richiesta transattiva per una cifra inferiore rispetto a quella preventivata (ed abitualmente pagata, in altri sinistri) per un danno simile, magari dovuta ad impellente necessità del danneggiato di conseguire un ristoro, ben si guarderà dal segnalare al predetto che, forse, sta errando a suo svantaggio, perché la proposta non è congrua, in quanto ha diritto ad un risarcimento maggiore, provvedendo invece ad accettarla immediatamente ed a liquidarla ancora prima, con buona pace di correttezza, buona fede e del principio di cui al richiamato art. 9, D.P.R. 254/06: allora, i doveri di assistenza tecnica e legale, unitamente a quelli di correttezza e buona fede, si dissolvono come neve al sole, purtroppo.

Dal punto di vista dell'ammissibilità o meno dell'intervento in causa dell'assicuratore diretto, si contrappongono nella giurisprudenza orientamenti che lo ammettono,³³ ed altri che, invece, lo ritengono inammissibile;³⁴ in dottrina, invero, lo si ammette tramite diverse ricostruzioni, in quanto per alcuni l'assicuratore del danneggiato è legittimato ad intervenire in quanto il rapporto tra i due assicuratori viene ricostruito sub specie dell'art.81 c.p.c., ritenendosi l'assicuratore del danneggiato sostituto processuale di quello del danneggiante, affermandosi in particolare «Dall'intervento e dall'estromissione che figurano nell'art. 149, comma 6°, tuttavia, non si possono solo trarre indicazioni in negativo. In positivo, par giusto osservare che tale intervento e tale estromissione, pur ad essi non identici, somigliano moltissimo all'intervento ed all'estromissione contemplati dall'art. 111, comma 3, c.p.c., che servono a consentire la partecipazione delle giuste parti – si vis: dei legittimati «ordinari» – al giudizio in cui si siano verificati fenomeni di successione nel diritto controverso. Ecco allora che, se non m'inganno, questa

³³ Trib. Savona, del 22 novembre 2015, in www.iusexplorer.it, secondo cui «Nel giudizio di risarcimento danni da circolazione stradale promosso nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile è ammissibile l'intervento volontario dell'assicuratore del danneggiato che con tale atto manifesta la volontà di obbligarsi verso il danneggiato medesimo, assumendo le obbligazioni risarcitorie asseritamente sorte in capo all'altro assicuratore».

³⁴ Giudice di Pace di Verona, del 12 gennaio 2016, n. 3525, in *Archivio della circolazione e dei sinistri*, 2016, 10, 811, secondo cui «In tema di domanda di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale, qualora si agisca al di fuori dell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 150 cod. ass., deve dichiararsi inammissibile la costituzione in giudizio della compagnia di assicurazioni del danneggiante a mezzo di altra compagnia quale procuratrice speciale in forza di mandato irrevocabile di rappresentanza, conferito in virtù dell'adesione alla Convenzione tra imprese di assicurazioni per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati – CARD».

somiglianza permette di spiegare l'azione del danneggiato verso il proprio assicuratore, in guisa di un fenomeno – certo sui generis e tutto da esplorare – di legittimazione passiva «straordinaria» all'esercizio dell'azione di cui all'art. 144 cod. ass.»³⁵; per tale autore, allora, «L'azione esercitata, insomma, non è altro che l'azione c.d. «diretta» del danneggiato verso l'assicuratore del responsabile civile, eccezionalmente promossa contro altro soggetto, che ha l'onere di stare in giudizio in nome proprio, per conto del legittimato «ordinario». Solo così si comprende perché questi possa intervenire, estromettere, vincolare; e si ricava pure da ciò conferma del fatto che, come ha sostenuto la Corte, il danneggiato ha solo «diritto» di agire contro la propria compagnia, ma non ha al riguardo alcun obbligo, poichè l'eccezionale previsione di legittimazione straordinaria messa in opera dalla legge non può avergli tolto il diritto di agire contro il legittimato ordinario (del quale non a caso, a «chiusura del cerchio», è d'altronde ammesso l'intervento)³⁶»; o, ancora, dal punto di vista dell'art. 1294 c.c., ritenendosi i due assicuratori quali condebitori in solido³⁷ oppure, ancora, facendo riferimento alla disciplina codicistica delle modificazioni del lato passivo dell'obbligazione, ed in particolare alla fattispecie di cui all'art. 1273 cc.c., cioè dell'accollo, si sostiene che l'assicuratore del danneggiato si accollerebbe ex lege il debito di quello del danneggiante, liberandolo e dando pertanto vita ad un'ipotesi di accollo privativo.³⁸

La risoluzione di tale contrapposizione è intervenuta per effetto di una recente decisione di legittimità, che ha ritenuto valida tale attività, in particolare formalizzata tramite la costituzione in giudizio ex art. 77 c.p.c., nelle forme della rappresentanza processuale volontaria³⁹; la conseguenza di tale decisione della S.C. può verosimilmente individuarsi in una intensificazione di tali condotte degli assicuratori, finalizzata ad un maggiore efficientamento della gestione dei rapporti all'interno della convenzione CARD.

3.La soluzione della Cassazione.

³⁵ A.A. ROMANO, *op. cit.*, 459 e ss.

³⁶ A.A. ROMANO, *op. loc. cit.*

³⁷ M. ROSSETTI, *Sub art. 149*, in *Commentario al diritto delle assicurazioni*, Padova, 2010, 603 e ss.

³⁸ R. FRASCA, *Assicurazione r.c.a. e azione diretta dopo Corte cost. n. 180 del 2009*, in *Foro it.*, 2010, I, 733 e ss.

³⁹ Cass. civ., sez.III, 11 ottobre 2016, n. 20408, in *CED*, Cassazione, 2016.

Con la decisione qui commentata,⁴⁰ la S.C., nel decidere un ricorso avverso una decisione di merito che aveva rigettato l'appello – confermando quella di prime cure – statuendo l'improponibilità di una domanda di risarcimento danni da circolazione stradale proposta ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, in quanto dall'istruttoria svolta in primo grado era emerso che nell'incidente stradale oggetto di giudizio erano rimasti coinvolti tre veicoli, ha cassato la decisione di appello rilevandone l'erroneità sotto il profilo della violazione di legge⁴¹; a conclusione di tale disamina, i giudici di legittimità hanno fissato il seguente principio di diritto «La procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno».

Per risolvere la controversia, i giudici di legittimità hanno proceduto ad una interpretazione prima letterale e poi sistematica della normativa in materia di risarcimento diretto.

Infatti, dal primo punto di vista i giudici di legittimità hanno rilevato come già la lettera dall'art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento emanato ai sensi dell'art. 150 del codice delle assicurazioni private,⁴² supporti la conclusione per quale l'applicabilità del risarcimento diretto deve ammettersi in tutti i casi di scontro tra veicoli a motore; identificati e assicurati, in cui siano individuabili solo due veicoli responsabili.

Inoltre, dal secondo punto di vista, per la S.C. tale conclusione si rivela rispettosa della finalità di semplificazione degli adempimenti prodromici alla liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, insita nel sistema di risarcimento diretto introdotto dall'art. 149 C.Ass.ni.

In proposito, infatti, la Corte ha rilevato come detto sistema, introducendo la possibilità, per i danneggiati, di rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione – la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, regolando in un secondo momento i rapporti con

⁴⁰ Edita in *Giust. Civ.*, Mass., 2017.

⁴¹ *Sub* art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 149 Codice Ass.ni ed all'art. 1, comma 1, del d.p.r. 18.7.06 n.254.

⁴² Contenente la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, introdotta con il D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254.

quest'ultima attraverso una stanza di compensazione – rinvenga a proprio fondamento due meccanismi che operano sinergicamente, ovvero quello di rappresentanza, da un lato, e quello di compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate, dall'altro. Meccanismi che, osserva la Cassazione, risultano previsti e configurati espressamente per poter funzionare sia nel caso vi sia un solo soggetto responsabile del sinistro, sia nell'ipotesi in cui anche il danneggiato sia, in parte responsabile, e che, pertanto, non risultano in grado di svolgere tale loro compito nella ipotesi in cui la responsabilità del sinistro sia da ascrivere anche ad un terzo soggetto, poiché in tale eventualità si avrebbe il coinvolgimento di una ulteriore compagnia di assicurazione, il che, all'evidenza, renderebbe impossibile il funzionamento dei meccanismi di rappresentanza e di compensazione.

4. Riflessioni conclusive.

A questo punto, dopo il richiamato intervento della Cassazione, deve osservarsi come la parte danneggiata che abbia interesse ad escludere l'applicabilità della procedura di risarcimento diretto abbia, debba seguire, dal punto di vista processuale, una strategia sostanzialmente obbligata.

Infatti, l'attore non potrà limitarsi ad allegare, *sic et simpliciter*, che l'incidente stradale in conseguenza del quale egli lamenta danni abbia visto coinvolti tre veicoli, essendo invece, innanzitutto, onerato dell'allegazione di un ulteriore elemento, che rileva ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro stradale come effettivamente svoltosi.

Invero, per rispettare il richiamato orientamento di legittimità, allora, per il danneggiato risulta indispensabile allegare ed, ovviamente, provare, che il terzo veicolo comunque coinvolto nel sinistro, sia rimasto del tutto estraneo alla dinamica che ha dato origine all'evento infortunistico, il che equivale a dire che, nell'eziologia dell'evento e delle conseguenze dannose che in dipendenza di esso egli assume aver riportato, il terzo veicolo non deve avere spiegato nessuna incidenza, neanche marginale.

Tale onere di allegazione ed asseverazione comporta, per converso e stavolta dalla parte del giudice chiamato ad esaminare una domanda risarcitoria relativa ad un sinistro stradale in cui si assumono coinvolti tre veicoli, che sarà possibile pronunciarsi sull'applicabilità o meno della relativa procedura, rispettivamente, *in limine litis*, se dalle contrapposte allegazioni difensive delle parti emerga già *ictu oculi* il ruolo (attivo ovvero totalmente inerte) svolto dal terzo veicolo, oppure soltanto all'esito della decisione finale, in tutte le ipotesi

in cui il ruolo concretamente svolto dal terzo veicolo non sia ricavabile dagli atti introduttivi delle parti, ma emerga soltanto all'esito dell'istruttoria svolta – proprio come nel caso oggetto della decisione di legittimità già richiamata – ad esempio a seguito del raccoglimento di una prova testimoniale; fermo in ogni caso il fatto che l'accertamento che il giudice di merito deve compiere deve riguardare non solo l'eventuale coinvolgimento o meno, nel sinistro, di un terzo veicolo, ma anche soprattutto se tale terzo veicolo abbia oppure no una qualche responsabilità nel suo accadimento.

E' ovvio che le conseguenze sulla posizione delle parti sono identiche nell'ipotesi in cui il giudice adito rileva (sia *in limine litis*, sia con la decisione finale) la inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto, in quanto la pronuncia conseguente a tale rilievo è sempre da ritenersi una decisione in rito – alcune pronunce la qualificano come di improponibilità, altre in termini di inammissibilità – come tale non preclusiva della riproposizione della domanda da parte del danneggiato, ma di certo in termini di economia processuale, se la questione sia astrattamente rilevabile sin da subito e tuttavia la parte convenuta non la solleva, è da ritenersi senza dubbio opportuno e rispettoso del principio del giusto processo, ex art. 111 Cost., che il giudice, ex art. 101, 2 comma c.c., rilevi d'ufficio la relativa questione sottoponendola al contraddittorio tra le parti ed invitandole a discutere sulla stessa.

Dal punto di vista dei riflessi concreti che la pronuncia qui annotata è suscettibile di produrre, è verosimile ritenere che, estendendo le ipotesi in cui la procedura ex art. 149 C.Ass.ni può essere applicata, tale decisione possa riequilibrare la situazione determinatasi a seguito della sopra citata decisione della Corte Costituzionale, facendo recuperare al risarcimento diretto, almeno in parte, quegli spazi applicativi che il riconoscimento della sua facoltatività gli aveva, de facto, sottratto e permettendogli conseguentemente di riemergere da quella sorta di limbo in cui autorevole dottrina, già citata, aveva ipotizzato – con successo invero – lo stesso potesse venir confinato per effetto di tale decisione della Consulta;⁴³ perché tale positivo effetto recuperatorio possa realmente prodursi, tuttavia, appare indispensabile il concreto supporto dei giudici di merito che, abbandonando interpretazioni rigidamente formalistiche, evitino di fermarsi alla mera *littera legis*,⁴⁴ senza però sottacere che obiettivo

⁴³ M. HAZAN, *Idee, innovazioni, incostanze ed incoerenze: l'indennizzo diretto alla luce del recente orientamento della Consulta*, in *Danno e responsabilità*, 2009, 12, 115 e ss.

⁴⁴ Anche nell'ottica di alleggerire il contenzioso con l'adozione di una rapida pronuncia in rito per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 149 C.Ass.ni.

risulterà concretamente perseguibile, ovviamente, solo con la doverosa collaborazione delle parti, se le stesse assolveranno ai loro oneri di allegazione e prova, come sopra individuati.